



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Direzione Amministrativa

Catania, Li 01.02.2008

Ai Sigg.ri

- Presidi di Facoltà
- Presidenti dei C.G.A. e dei Centri di Servizio
- Direttori di Dipartimento e dei Centri di servizio
- Direttori delle Scuole di Specializzazione
- Direttore amministrativo della Scuola superiore di Catania
- Dirigenti dell'Ateneo
- Componenti del Coordinamento dei Segretari amministrativi
- Segretari amministrativi dei Dipartimenti e dei C.G.A.
- Responsabili di Uffici e Servizi dell'Amm.ne centrale

E, p.c.

- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
- Al Magnifico Rettore
- Al Pro Rettore

LORO SEDI

Prot. n° 836/II - Allegati n° 1

Oggetto: art. 3, comma 76, legge finanziaria 2008, ulteriori chiarimenti in materia di lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative – parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Facendo seguito alla precedente nota del 07.01.2008 di pari oggetto, con la quale si informavano le SS.LL. di alcune importanti novità introdotte dalla legge finanziaria 2008, si trasmette il parere n. 05/08, del 21.01.2008, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni. Lo stesso contiene importanti precisazioni sul requisito della “specializzazione universitaria”, richiesto per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, il quale deve essere “interpretato” **nel senso che possono essere conferiti incarichi a soggetti esterni solo se in possesso della laurea magistrale o di titolo equivalente.**

Pertanto, alla luce del richiamato parere, e **fino a diversa indicazione di questa direzione**, non potranno essere stipulati incarichi di lavoro autonomo (anche di natura occasionale) o contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che abbiano una qualificazione professionale inferiore alla laurea magistrale o ad un titolo di studio equivalente (laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento).

Inoltre, con riferimento alla nozione di “particolare e comprovata” specializzazione, viene precisato che si deve fare ricorso a figure professionali che abbiano operato da tempo nel settore di interesse e in possesso, quindi, di esperienze lavorative specifiche nelle attività oggetto dell'incarico. Tale requisito dovrà risultare dai *curricula* dei soggetti e da idonea documentazione.

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. ad attenersi a quanto disposto nella presente e nell'allegato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Infine, in attesa di un chiarimento complessivo in ordine al quadro normativo in materia di lavoro autonomo, di co.co.co. e di prestazioni occasionali, si invitano le SS.LL. a fare sempre ricorso, per ogni conferimento di incarico, alle procedure comparative prescritte dalla normativa in vigore.

Distinti saluti.

Il Direttore amministrativo
(dott. Federico Portoghese)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SEGRETARIA TECNICA DEL DIRETTORE

DFP-0003407-21/01/2008-1.2.3

Roma, li 21.01.2008

Italia Lavoro SpA
Via Guidubaldo Del Monte, 60
00197 ROMA

OGGETTO: quesito in merito previsioni contenute nell'articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007.

Con riferimento a quanto richiesto da codesta Società con la nota n. 87 del 10 gennaio 2007, si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'ulteriore precisazione operata dal legislatore nella norma richiamata in oggetto, circa il requisito della "*particolare e comprovata specializzazione universitaria*" per il conferimento di incarichi di collaborazione, pone l'accento sulla necessità di ricorrere ad elevate competenze.

Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità si osserva come l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, così come la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, porta a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse.

Tale requisito, coordinato con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe all'interno dell'amministrazione, depono per una impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti.

Appare, inoltre, opportuno chiarire che la modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, operata dalla legge finanziaria per l'anno 2008 all'articolo 3, comma 79, non riguarda i rapporti di lavoro autonomo. Infatti le modifiche apportate all'articolo 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 già dal decreto legge n. 233 del 2006 e quelle apportate all'articolo 36 citato sono finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili.

Ciò comporta che il limite temporale individuato dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l'anno 2008, non si applica ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato.

Ulteriori chiarimenti sul tema delle collaborazioni esterne saranno contenuti in una circolare, appositamente predisposta da questo Ufficio, di prossima pubblicazione.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Verbaro', written over the printed name.